

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 1 giugno 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 12 /2020

OGGETTO: I PRINCIPALI CREDITI D'IMPOSTA DEL DECRETO RILANCIO

Il D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in G.U. il 19.05.2020, conferma il ruolo sempre più importante del **credito d'imposta** come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese. L'articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d'imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici. Si esaminano nel prosieguo i principali crediti d'imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio con le loro principali caratteristiche.

CREDITI D'IMPOSTA PER I CONFERIMENTI DI CAPITALE - Art. 26

L'articolo 26 D.L. 34/2020, nell'ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative **con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro** e che abbiano subito una **riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%** rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce due crediti d'imposta spettanti in caso di **aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020**:

- **credito d'imposta del 20%** a favore dell'investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull'importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- **credito d'imposta del 50%** a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell'aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario **decade dalle agevolazioni**, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, **nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione nel mod. F24** a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

L'efficacia delle novità in esame è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**.

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - Art. 28

L'articolo 28 D.L. 34/2020 introduce un credito d'imposta **per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento di determinate attività, **non cumulabile col credito d'imposta per botteghe e negozi** dell'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Il credito d'imposta è riservato ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente e **alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi**.

Per "immobili ad uso non abitativo" si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- in caso di **contratti di locazione, leasing e concessione di immobili** spetta un credito d'imposta pari al **60%** del canone mensile versato con riferimento ai mesi di **marzo, aprile e maggio 2020** (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al **30%** del canone mensile versato con riferimento ai mesi di **marzo, aprile e maggio 2020** (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di **almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile nel mod. REDDITI 2021**, relativo al 2020, ovvero in **compensazione nel mod. F24**, successivamente al pagamento dei canoni.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Art. 120

L'articolo 120, D.L. 34/2020, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d'imposta pari al **60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario**, spettante agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in **luoghi aperti al pubblico** indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc...), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- interventi edilizi;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito d'imposta in esame è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24**.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - Art. 125

L'articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto liquidità"), introduce un credito d'imposta per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione**.

Il credito spetta nella misura del **60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario**, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24**.

All'Agenzia delle Entrate è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI - Art. 186

L'articolo 186 D.L. 34/2020, nell'ambito delle misure per l'editoria, potenzia il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2020.

Il credito spetta nella misura **del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020**, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:

- su giornali quotidiani e periodici, anche *online*, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI PMI / START-UP INNOVATIVE - Art. 38, commi da 7 a 9

Con l'introduzione:

- dell'art. 29-bis, DL n. 179/2012 (start-up innovative);
- del comma 9-ter all'art. 4, DL n. 3/2015 (PMI innovative);

è prevista una **detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata** a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.

L'investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative.

Va evidenziato che:

- l'agevolazione è riconosciuta:
 - con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento;
 - nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- l'investimento detraibile:
 - non può eccedere la somma di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
 - deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.

In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell'investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessi legali.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA EMERGENZA COVID-19 - Art. 122

Nel **periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 **possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione** (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

La cessione, oltre ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del Decreto in esame e per la sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI, ex art. 125 del Decreto in esame, riguarda i seguenti bonus:

- c.d. "Bonus negozi e botteghe", ex art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- credito d'imposta canoni di locazione di immobili, ex art. 28 del Decreto in esame.

Va evidenziato che:

- il cessionario **utilizza il credito ceduto**:
 - anche in compensazione nel mod. F24;
 - con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito **non utilizzata** nell'anno **non può essere**:
 - utilizzata negli anni successivi;
 - richiesta a rimborso.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.